

Causa Gallo c. Italia – Prima Sezione – sentenza 9 febbraio 2023 (ricorso n. 11061/05)

Causa Ferrara c. Italia – Prima Sezione – sentenza 6 aprile 2023 (ricorsi n. 54592/07 e altri)

Causa Lerro c. Italia – Prima Sezione – sentenza 6 aprile 2023 (ricorsi n. 469/08 e 16108/11)

Causa Barone c. Italia – Prima Sezione – sentenza 1° giugno 2023 (ricorso n. 23668/05)

Constatano la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.

Fatto e diritto. Le sentenze prendono le mosse da casi di espropriazione indiretta, già oggetto di numerosissime pronunce di accertamento della violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, da parte dello Stato italiano.

La Corte, richiamando i propri precedenti in materia, ha affermato che, in assenza di un atto formale di espropriazione, la situazione in cui si è trovata parte ricorrente non possa essere ritenuta «prevedibile» e conforme al principio di legalità, poiché soltanto con il provvedimento giudiziario definitivo che constata l'irreversibile trasformazione del bene si può considerare effettivamente applicato il principio dell'espropriazione indiretta e dunque legittima l'acquisizione dei terreni da parte delle autorità pubbliche.

La Corte osserva poi che, nei casi di specie, l'amministrazione ha tratto vantaggio da un'occupazione di terreno illegittima, cioè ha potuto appropriarsi della porzione di terreno in questione in violazione delle norme che regolano l'espropriazione.

Rammenta infine che, nella causa *Guiso-Gallisay c. Italia* (22 dicembre 2009), la Corte ha modificato la sua giurisprudenza relativa ai criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, ha deciso di respingere le domande dei ricorrenti nella misura in cui esse erano basate sul valore dei terreni alla data della sua sentenza e di non tener più conto, nella valutazione del danno materiale, del costo di costruzione degli immobili edificati dallo Stato sui terreni in causa. L'indennizzo deve pertanto corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dal tribunale competente nel corso del procedimento nazionale. Successivamente, una volta detratta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, tale importo deve essere indicizzato per compensare gli effetti dell'inflazione e maggiorato di interessi per compensare, almeno in parte, il periodo di tempo trascorso dalla perdita dei terreni.

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU)

La Corte quindi conclude che vi è stata violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, della Convenzione. Conseguentemente, essa condanna lo Stato italiano al pagamento a favore dei ricorrenti:

- a) nel caso *Gallo*:
 - di 100.000 EUR, per il danno materiale;
 - di 5.000 EUR, per il danno morale;
 - di 7.000 EUR per le spese di giudizio;
- b) nel caso *Ferrara v. tabella allegata alla sentenza*;
- c) nei casi *Lerro e altri v. tabella allegata alla sentenza*;

d) nel caso *Barone*:

- di 220.000 EUR, per il danno materiale;
- di 5.000 EUR per il danno morale;
- 5.000 EUR, per le spese di giudizio.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 1, Prot. n. 1 CEDU - sul rispetto del principio di legalità: *Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia*, n° 31524/96, *Scordino c. Italia* ° 3), n° 43662/98, *Velocci c. Italia*, n. 1717/03, 18 marzo 2008.

Guiso-Gallisay c. Italia (22 dicembre 2009), secondo cui l'indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dal tribunale competente nel corso del procedimento nazionale senza tener conto, nella valutazione del danno materiale, del costo di costruzione degli immobili edificati dallo Stato sui terreni in causa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1, Prot. n. 1, CEDU

Art. 41 CEDU